



TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE

Alla cortese attenzione del Sig.
Presidente del Tribunale
Dott. Sebastiano L. Gentile
SEDE

OGGETTO: Estratto del verbale di riunione endosezionale del 31.5.2022

Si segnala che, nel corso della riunione endosezionale del 31.5.2022, hanno costituito oggetto di discussione i seguenti temi:

- 1) Divorzio preceduto da separazione consensuale: necessità o meno di acquisire la definitività del decreto di omologa*
- 2) Confronto tra i collegi della prima sezione civile in merito ai criteri per il riconoscimento eventuale dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne che abbia interrotto il percorso di studio e sia economicamente non indipendente*
- 3) Assegno Unico Universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la Sezione si interroga in ordine alla necessità o meno di acquisire, nei giudizi di divorzio preceduti da una separazione consensuale, l'attestazione di definitività del decreto di omologa.

La questione si è posta all'attenzione della Sezione valorizzando due profili: uno di carattere letterale, l'altro di carattere sistematico.

Sotto il profilo letterale si evidenzia che l'art. 3, n. 2 lettera B) della legge sul divorzio (legge n. 898/1970) se, da un lato, prevede espressamente il passaggio in giudicato della sentenza di separazione contenziosa, dall'altro, con riferimento all'omologazione di quella consensuale, non specifica che il titolo deve essere definitivo.

Sotto il profilo sistematico si evidenzia che, a differenza della sentenza di separazione, il decreto di omologa della separazione consensuale non è idoneo al passaggio in giudicato (sostanziale) in quanto provvedimento che viene emesso in una sorta di volontaria giurisdizione e che si sostanzia in un atto di controllo, privo di contenuto decisorio, perché incide, ma non decide, su diritti soggettivi perfetti (cfr. Cass. 2008/n. 10932). In particolare, anche la Corte d'appello di Bari con una pronuncia del 30 ottobre 1998 ha affermato che il provvedimento di omologa non postula il passaggio in giudicato,

definito
man
in

atteso che la normativa sul divorzio contempla l'omologa quale autonoma (rispetto alla sentenza di separazione passata in giudicato) e sufficiente condizione di esperibilità dell'azione.

La Sezione, inoltre, osserva che altre pronunce della Cassazione (cfr. Cass. civ. 25861/2014; Cass. civ. 22700/2021), prevedendo che la pendenza di una lite sulla validità dell'accordo giustificativo della separazione consensuale tra coniugi pregiudica, in senso tecnico giuridico, l'esito del giudizio, contemporaneamente pendente, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e ne comporta la sospensione ex art. 295 c.p.c., implicitamente hanno inteso affermare che il divorzio è azionabile anche in assenza della "definitività" del decreto di omologa, perché, al contrario, le predette pronunce avrebbero concluso per la improponibilità della domanda di divorzio e non per la mera sospensione del relativo giudizio.

Alla luce di tali considerazioni e dopo ampio dibattito, la Sezione all'unanimità è concorde nel ritenere che, nei giudizi di divorzio preceduti da separazione consensuale, non potendosi riconoscere carattere di definitività al decreto di omologa della separazione consensuale, deve essere, in ogni caso, prodotta dalle parti attestazione che certifichi la mancata pendenza di un giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di Appello ex art. 739 e ss. c.p.c., atteso che con tale rimedio è possibile dedurre vizi di legittimità del decreto di omologa, nonché eventuali vizi del consenso dell'accordo di separazione.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la Sezione evidenzia l'esigenza che si stabiliscano criteri uniformi per il riconoscimento eventuale dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne che abbia interrotto il percorso di studio e sia economicamente non indipendente.

La Sezione rileva, preliminarmente, che già in occasione della riunione endosezionale del 29 Ottobre 2019, erano stati elaborati dei criteri per il riconoscimento del mantenimento al figlio maggiorenne ma economicamente non indipendente; in particolare si era stabilito: "A) Elementi sintomatici su cui argomentare un giudizio positivo sulla indipendenza economica (da valutare singolarmente o in concorso tra loro): - Titolarità di un reddito (di qualsiasi natura) non inferiore ad euro 500,00 mensili; - Titolarità di un reddito superiore a quello dei genitori, in qualità di soggetti obbligati al mantenimento; - Esistenza di un impegno lavorativo stabile; - Esistenza di un impiego lavorativo precario ma svolto da un apprezzabile lasso di tempo o, in alternativa, di più occupazioni lavorative precarie succedutesi nel tempo senza sostanziale soluzione di continuità; - Residenza stabile presso abitazione diversa da quelle dei genitori, sempreché ciò non avvenga al semplice scopo di proseguire il proprio percorso di studi presso università o istituti di formazione lontani dal luogo di residenza della famiglia (c.d. studente fuori sede); - Presenza di un autonomo nucleo familiare, anche senza prole; - Completamento del percorso formativo prescelto ed acquisizione di una capacità lavorativa utile a rendersi autosufficiente; la prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile, anche in via presuntiva, dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile; - Completamento di un progetto educativo e di un percorso di formazione consono alle condizioni economiche e sociali dei genitori, oltreché alle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio; B) Elementi sintomatici da cui ritenere sussistente una condotta colpevole o inerte nel raggiungimento della indipendenza economica (da valutare singolarmente o in concorso tra loro): - Età superiore ai 34 anni, dovendosi intendere oramai

definitivamente esaurito il progetto educativo ed il percorso di formazione (e dunque l'onere di mantenimento dei genitori, funzionale all'assolvimento del dovere di formazione); - Rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro (anche in numero di una) consone al suo percorso formativo, anche se precarie; - Rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro (anche in numero di una) non consone al percorso formativo, se posto in essere dopo un apprezzabile lasso temporale dal termine degli studi, trascorso senza attività lavorativa, oppure se maturato in contesti familiari caratterizzati da difficoltà economiche o ancora se avvenuto a seguito di lungo periodo di inattività ed inerzia del figlio; - Protrarsi del percorso universitario oltre le tempistiche ordinarie del corso di studi (c.d. studente fuori corso), purché per un periodo ragguardevole; - Protrarsi del percorso universitario, anche nella sua durata fisiologica, senza aver superato, per lo meno, una percentuale minima degli esami previsti o, addirittura, senza averne neppure sostenuti; C) Elementi sintomatici su cui argomentare un giudizio negativo sulla indipendenza economica (da valutare singolarmente o in concorso tra loro): - Svolgimento di un semplice tirocinio formativo oppure prestazione di lavoro in virtù di un contratto di stage o apprendistato (seppure retribuiti); - Svolgimento di lavoro occasionale e mal retribuito per contribuire in prima persona al proprio sostentamento ed al pagamento delle spese universitarie, quando il percorso formativo non sia stato ultimato, con acquisizione medio tempore di una capacità lavorativa che tuttavia non è espressione del culmine di un percorso formativo che tenga conto delle proprie aspirazioni, diligentemente coltivate; - Necessità di completare (anche all'estero) un lungo e prestigioso percorso postuniversitario, tenuto conto della capacità e della buona volontà dimostrata dal figlio nel suo percorso di studi oltreché delle buone ed idonee disponibilità economiche dei genitori obbligati. Fermo restando che l'onere della prova dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne (o della sua colpevole inerzia) grava sul genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo di mantenimento va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani. L'avanzare dell'età, dunque, concorre a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato, nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati dalla parte che vanti il diritto al mantenimento, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Analogamente, nei casi in cui il figlio abbia acquisito una formazione in grado di conferirgli - presuntivamente - una certa capacità lavorativa, anche in relazione alla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile, la prova contraria non potrà che gravare sull'avente diritto al mantenimento che, pur avendo completato il proprio percorso

formativo, non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Una volta raggiunta un'autosufficienza economica (seppure transitoria) e, per l'effetto, cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori, l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Una volta cessato l'obbligo di mantenimento per la sopraggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne, o anche per la sua colpevole inerzia oppure per il raggiungimento di un'età incompatibile con tale diritto, egli potrà al più limitarsi ad azionare il proprio diritto agli alimenti, laddove ve ne siano i presupposti di legge, proponendo una domanda distinta e non compresa in quella del mantenimento, che non è azionabile da alcuno dei genitori ma unicamente dal figlio".

La Sezione si interroga se tali criteri siano ancora validi alla luce della recente pronuncia della Cassazione (Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183) che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ha introdotto il seguente principio: "L'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione; in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la preconditione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età, infatti, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore".

Dopo ampio dibattito, la Sezione all'unanimità è concorde nel ritenere la compatibilità dei criteri elaborati nella riunione endosezionale del 29 Ottobre 2019 con i principi espressi da Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183; inoltre, viene rilevata l'omogeneità di posizione tra i due Collegi della Sezione in relazione ai criteri che sono stati già fissati nel predetto verbale di riunione endosezionale, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di adeguare tali criteri al caso concreto e quindi, alla valutazione del fatto storico e delle allegazioni prodotte dalle parti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la Sezione si interroga su quali criteri adottare in tema di erogazione dell'Assegno Unico Universale per i figli a carico (beneficio economico istituito con d.lgs. 230/2021 ed entrato in vigore dal 1° Marzo 2022) nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio.

La Sezione, tenuto conto anche del contenuto della Circolare INPS n. 1714 del 20 Aprile 2022, ritiene all'unanimità di dover adottare i seguenti criteri: 1) in assenza di diverse previsioni, l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli; 2) nei casi di affidamento esclusivo, il Presidente e il Giudice istruttore attribuiscono il diritto di fruizione dell'Assegno Unico Universale al 100% in favore al genitore affidatario; 3) le parti, nel regolare i propri aspetti economici, possono stabilire a quale genitore spetti l'Assegno Unico Universale per l'intero, oppure stabilire le relative percentuali; 4) il Presidente, ove lo ritenga, in sede presidenziale, potrà prevedere che l'Assegno Unico Universale spetti per l'intero al genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, quando ciò risulti opportuno per meglio regolare gli assetti economici tra le parti.

Il Presidente scrivente chiede cortesemente che il presente estratto della riunione endosezionale sia trasmesso, per opportuna conoscenza, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, affinché quest'ultimo ne dia ampia diffusione tra i Signori Avvocati.

Foggia, 3.6.2022

Il Presidente della Prima Sezione Civile

Dott. Antonio Buccaro



BUCCARO
ANTONIO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
03.06.2022
09:51:48
GMT+00:00